

Modalità attuative dell'art.3 del regolamento per l'accesso alle prestazioni agevolate (DCC.6/2016) per la compartecipazioni ai costi minori in comunità e delle misure di contenimento del disagio - BOZZA

Premessa.

Le presenti disposizioni disciplinano la compartecipazione dei genitori di minori che sono stati inseriti in strutture residenziali o in particolari tipologie di affidamento familiare in modo consensuale ovvero a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione.

La legge 184/83 così come modificata dalla legge 149/2001: "Diritto del minore ad una famiglia" stabilisce all'art.1 il diritto per lo stesso di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali devono sostenere, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nella propria famiglia.

Il bambino/ragazzo temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli opportuni interventi di sostegno, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori o a una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno. Ove ciò non sia possibile è affidato ad una comunità.

Le problematiche che richiedono interventi da parte dei servizi sociali di sostegno nell'ambiente di appartenenza o in casi estremi di allontanamento dalla famiglia, si possono ricondurre alle seguenti tipologie:

- **Rischio educativo.** Si tratta di situazioni e comportamenti che, pur non essendo maltrattanti e di abbandono, pregiudicano un normale sviluppo del bambino in quanto riconducibili a una condizione familiare di sostanziale esclusione, cioè di grave deprivazione materiale, culturale, relazionale, valoriale, di abilità sociali e di organizzazione della vita quotidiana. Queste situazioni, che rendono necessari interventi di sostegno, comprendono ad esempio abitudini di vita inadeguate e/o devianti, mancanza di attenzione per aspetti relativi all'istruzione e educazione del bambino, cure insufficienti anche connesse alla scarsità di reddito, disorganizzazione e inadeguatezza nella gestione delle incombenze quotidiane e nei rapporti con gli altri. Sempre più adulti manifestano inoltre un disagio mentale non diagnosticato ("psichiatria grigia") che ha effetti molto negativi rispetto all'evoluzione dei figli.

- **Difficoltà sociale.** Si tratta di situazioni di fragilità, cioè presenza di accettabili abilità, ma in condizioni tali da rendere difficile l'esercizio di queste competenze. Si pensi per esempio alla donna vittima di maltrattamenti domestici ma capace di gestire la relazione con i figli e un'attività lavorativa, oppure a una donna sola con figli, dotata di adeguate competenze genitoriali ma con reddito insufficiente ecc.

Se i fattori di cui sopra possono spesso essere contrastati con efficaci interventi di sostegno al minore e alla sua famiglia, altri invece possono rendere necessario l'allontanamento dal nucleo e dall'ambiente di vita.

Tuttavia con l'allontanamento del minore, non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio. L'art. 147 del Codice Civile, infatti, stabilisce: *“Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.”*

Tali doveri sono estesi anche ai genitori non coniugati, ai sensi dell'art. 316bis Cod. Civ. che recita: I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.

Anche nel caso di genitori separati (prima coniugati o conviventi) il nuovo art. 155 c.c. comma 4, introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.

Il dovere al mantenimento dei figli resta valido persino per i genitori dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale, così come stabilito da alcune sentenze della Corte di Cassazione, ad es. la sentenza n. 22909/2010 e n. 22678/2010.

Il Comune, ai sensi dell'art. 23 del DPR n. 616/77 provvede quale titolare di “tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza” e tali servizi possono essere, ai sensi dell'art. 22 del citato DPR, gratuiti o a pagamento.

Pertanto la competenza del Comune di organizzare e garantire interventi e servizi a tutela del minore non modifica l'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli; in tal senso le spese del Comune devono intendersi anticipazioni dell'Erario come previsto dall'art. 25, comma 3, del RDL n. 1404 del 1934. Principio confermato dalla deliberazione 11.1.2016 della Corte dei Conti del Molise.

Articolo 1. Assunzione dell'onere della retta da parte del Comune e partecipazione dei genitori – fondamenti giuridici

L'assunzione degli oneri della retta della struttura residenziale o semiresidenziale, ospitante il minore o il minore con genitore, da parte dell'ente locale è subordinata all'accertamento dell'impossibilità dei genitori (e degli altri ascendenti) di farvi fronte, stante l'obbligo del mantenimento dei figli sancito dall'art. 30, primo comma, della Costituzione e disciplinato altresì dagli artt. 147, 148, 315-bis e 316-bis del Codice civile.

La stessa Corte di Cassazione rammenta che l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli spetta *“primariamente ed integralmente”* ai loro genitori e non viene meno nelle ipotesi in cui l'esercizio della responsabilità genitoriale sia sospeso o precluso, né cessa automaticamente quando i figli raggiungono la maggiore età. (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 08/11/2010, n. 22678, Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 11/11/2010, n. 22909, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 20/06/2023, n. 17578)

Egualemente la Corte precisa che in tema di doveri economici verso i figli, il provvedimento del Tribunale dei Minorenni di allontanamento dalla casa familiare e di collocamento in comunità di un minore, accompagnato o meno dalla sospensione della responsabilità genitoriale, non fa venir meno l'obbligo dei genitori di provvedere al suo mantenimento, anche in termini di rimborso all'ente comunale degli oneri economici sostenuti per il collocamento in comunità o in affidamento familiare del minore stesso, trattandosi di un obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello "status" di figlio e non alla permanenza del minore presso il nucleo familiare.

Alla luce di questi principi si ritiene di disciplinare l'aspetto relativo alla compartecipazione dei genitori agli oneri economici sostenuti dall'Ente Locale per il collocamento in comunità o in affidamento familiare del figlio minore stesso.

Articolo 2. La compartecipazione dei genitori – criteri di compartecipazione e definizione

Posto che in ordine alla retta di strutture residenziali e semiresidenziali per minori si prevede un intervento economico in capo al Comune competente per la copertura totale della retta di inserimento, liquidato direttamente all'ente gestore, la compartecipazione da parte dei genitori è prevista anche nel caso di minore inserito con uno dei genitori (di norma in tali casi per la diade madre – minore).

Nel rispetto dei principi enunciati al precedente articolo 1 è previsto che i genitori del minore inserito in strutture residenziali o semiresidenziali siano chiamati a compartecipare al costo degli interventi, compatibilmente con le proprie condizioni economiche e patrimoniali. Tale compartecipazione è dovuta anche nel caso di inserimento in struttura della diade madre – minore, da parte del coniuge.

In ordine ai criteri di compartecipazione si richiama integralmente il sopracitato *“Regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate del Comune di Mesero”* approvato con DCC n.6 del 30/03/2016, pertanto essi sono definiti:

- a) dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;
- b) dalla normativa regionale in materia, siccome legittima;
- c) dalle disposizioni del Regolamento di cui sopra, rispetto al quale il presente articolato è parte integrante e sostanziale

Nessun altro riferimento a elementi reddituali o patrimoniali, svincolati dall'ISEE, può essere preso in considerazione, in quanto la Regolamentazione locale deve necessariamente porsi nell'alveo della legislazione nazionale, che individua nell'ISEE l' (unico) indicatore della situazione economica equivalente dei nuclei familiari.

Conseguentemente la quota a carico dei genitori o del coniuge (nel caso di inserimento in struttura della diade madre – minore) viene determinata tenuto conto di:

- **l'ISEE** acquisito ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPCM 159/2013. E' il tipo di ISEE standard, utilizzato per accedere a una vasta gamma di prestazioni sociali e servizi

e tiene conto del reddito e del patrimonio del nucleo familiare, considerando i componenti familiari e le loro condizioni economiche

- **I'ISEE Minorenni**, una particolare tipologia di ISEE, che deve essere presentato dai genitori che non sono né coniugati né conviventi. In questi casi, il figlio fa parte del nucleo familiare del genitore con cui convive. Per il calcolo occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno sull' ISEE del nucleo familiare del minore.
- **I'ISEE Corrente**, qualora i suddetti ISEE non rappresentino la condizione economica attuale. Consiste in un ISEE aggiornato dei redditi e trattamenti degli ultimi 12 mesi quando si siano verificate rilevanti variazioni del reddito ovvero eventi avversi come la perdita del posto di lavoro o l'interruzione dei trattamenti.

Come precisato al precedente articolo 1, la decadenza, sospensione o limitazione della responsabilità genitoriale non influenza in alcun modo l'obbligo di compartecipazione economica al costo dell'inserimento in struttura residenziale o semiresidenziale per minori, che può escludersi solo in caso di indigenza del nucleo familiare.

Articolo 3. Esonero della compartecipazione in capo ai genitori

Come detto, la compartecipazione economica del nucleo familiare al costo dell'inserimento in struttura residenziale o semiresidenziale del figlio minore può essere esclusa solo nel caso di indigenza / incapacità economica del nucleo medesimo.

Qualora pertanto l'ISEE Minorenni o l'ISEE Ordinario o l'ISEE Corrente risulti inferiore o uguale a € 7010,00 (valore assegno sociale 2025 arrotondato a 10 euro superiori) non verrà richiesta alcuna compartecipazione ai/l genitori/e o coniuge (nel caso di inserimento in struttura della diade madre – minore). Tale tetto, aggiornato annualmente, potrà subire modifiche anche in funzione della evoluzione delle misure nazionali di contrasto alla povertà.

Articolo 4. Determinazione della quota di compartecipazione alla retta della struttura residenziale / semiresidenziale per minori.

Qualora l'ISEE, nelle tipologie indicate al precedente articolo 2 sia superiore al tetto di esonero, il Comune/Ambito definirà, la quota di compartecipazione sulla base delle tariffe determinate annualmente dall'Ente in sede di definizione del bilancio pluriennale.

Per i genitori non esonerati si ritiene opportuno stabilire comunque una quota minima di compartecipazione, calcolata tenendo conto del fatto che, laddove il minore non fosse inserito in alcuna struttura, la famiglia comunque dovrebbe farsene carico e provvedere al suo sostentamento.

La quota minima di compartecipazione è così determinata:

- a) **10% del costo retta nel caso di inserimento in struttura residenziale**

b) 10% del contributo nel caso di inserimento in struttura semiresidenziale o affido

Nel caso di inserimento in struttura residenziale di più minori o anche di un genitore, l'importo sub a) verrà moltiplicato per il numero di soggetti inseriti dello stesso nucleo, prevedendo un suo abbattimento del 30% di costi a carico della famiglia dal secondo membro familiare inserito. Ne consegue che tale riduzione non si applica in caso di inserimento di un solo minore.

Se il minore è titolare di redditi propri, quali ad esempio le indennità legate alla situazione di disabilità o se è beneficiario dell'assegno di mantenimento da parte di uno dei genitori, ecc., tali somme verranno indicativamente finalizzate al pagamento della retta di inserimento, garantendo comunque il minimo mensile indicato a carico della famiglia.

Nello stesso modo eventuali redditi percepiti dal genitore inserito in struttura vengono indicativamente utilizzati per la compartecipazione al costo dell'inserimento.

Eventuali spese straordinarie a favore del minore segnalate e sostenute dalla Comunità, per far fronte a specifiche esigenze (non previste dalla carta dei servizi della struttura), saranno in capo ai genitori, salvo il caso in cui venga valutata la necessità di un contributo straordinario in capo al/i Comune/i di residenza dei genitori/esercenti responsabilità genitoriale.

Articolo 5. Modalità di pagamento e recupero forzoso

Dovendosi innanzitutto garantire il preminente interesse del minore, l'intero importo a copertura del costo dell'inserimento verrà assunto, con apposita determinazione, dal/dai Comune/i di residenza del nucleo familiare ovvero dagli esercenti la responsabilità genitoriale all'avvio della prestazione.

Nelle determinazioni di cui sopra dovrà essere indicato che si definiranno in un successivo provvedimento le modalità di compartecipazione in capo ai genitori; questo in quanto gli inserimenti in struttura richiedono spesso tempi stretti, che in una contrattazione per la definizione degli importi in capo alla famiglia non verrebbero garantiti.

Qualora uno dei genitori risieda in un Comune diverso, l'importo di compartecipazione al costo del servizio residenziale o semiresidenziale sarà per il 50% a carico di tale Comune e per il rimanente in carico al Comune di Mesero

Qualora i genitori /il genitore non producano l'ISEE, ovvero non rispondano agli inviti e non si presentino alle convocazioni inviate formalmente dal Comune per la definizione dell'importo a carico, non si potrà, di fatto, valutare la condizione economica del nucleo familiare. Pertanto in tali casi il Comune di residenza, che interviene a corrispondere integralmente l'onere dell'inserimento del minore in struttura residenziale o semiresidenziale, potrà rivalersi su di essi/o con l'addebito dell'intero importo versato dall'Amministrazione a copertura della retta della struttura ospitante il/i figlio/i minore/i;

Nel caso di cui al precedente paragrafo, il Comune in base alle proprie prassi operative, provvederà ad avviare la procedura di sollecito, di successiva diffida ad adempiere ed eventuale recupero forzoso delle somme dovute, procedendo anche per vie giudiziali.

Articolo 6. Iter amministrativo.-

A titolo esemplificativo si traccia di seguito l'iter che gli uffici comunali preposti dovranno seguire per l'applicazione delle presenti modalità attuative, una volta approvate dalla Giunta comunale:

1. Il Servizio Tutela Minori e Famiglia invia al Comune la comunicazione formale per l'inserimento di un minore con o senza genitore in una struttura residenziale o semiresidenziale, dando indicazione anche dell'importo relativo alla copertura economica dell'intervento;
2. Il Comune adotta gli atti necessari per l'assunzione dell'impegno di spesa derivante e contestualmente invia lettera R.R. ai genitori per comunicare loro la disciplina della compartecipazione, per chiedere la presentazione della documentazione ISEE e per convocarli ad un incontro.
3. I genitori presentano allo sportello o via mail la documentazione richiesta (entro 15 giorni dalla ricezione della lettera R.R.).
4. Il Comune prende visione di quanto trasmesso e verifica se l'ISEE presentato sia superiore al tetto di esenzione di cui al precedente articolo 3
5. Nell'ipotesi in cui sussistano le condizioni per una compartecipazione dei genitori al costo dell'ospitalità del minore in struttura residenziale o semiresidenziale, il Comune comunica ai genitori la quota a loro carico mediante raccomandata RR.

Articolo 7. Disposizioni aggiuntive

Le disposizioni del presente articolato si applicano anche nei casi di:

- affidi a tempo parziale;
- colloqui protetti e/ progetti di sostegno alla genitorialità;